



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 19/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 22/10/2015 al n. 125115, con la quale il Sig. Lombardo Giuseppe Federico, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 26/02/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015, beneficiando della maggiorazione di cui all'art. 3 della legge 284/77; ;
- VISTA la nota prot. n.144850 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale che il Sig. Lombardo Giuseppe Federico ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 03/04/2020;
- VISTA la nota prot. n. 3047 del 15/01/2020 del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 21309 del 20/02/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 16/04/2020;
- VISTO il DDG n. 465 del 12/04/2000, vistato dalla competente Ragioneria centrale il 13/04/2000 al n. 356, con il quale il predetto dipendente è stato nominato nel ruolo del Corpo Forestale della Regione Siciliana con decorrenza giuridica ed economica 02/05/2000 nella qualifica di Dirigente tecnico forestale;
- VISTO il DDG n. 882 del 09/10/2003 con il quale il Sig. Lombardo Giuseppe Federico, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 10/2000, è stato inquadrato nella 3° fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;
- VISTO il DDS n. 1474 del 04/06/2019 con il quale al Sig. Lombardo Giuseppe Federico sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 19 mesi 9 e giorni 8;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Lombardo Giuseppe Federico a decorrere dal 15/04/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/05/2000 al 15/04/2020	19	11	13
Servizio ricongiunto (DDS n. 1474 del 04/06/2019)	19	9	8
Maggiorazione di 1/5 art. 3 L. 284/77 dal 02/05/2000 al 30/09/2001	0	3	6
Totale anzianità contributiva utile a pensione	39	11	27

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/04/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Lombardo Giuseppe Federico, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, Dirigente 3° fascia e, contestualmente, lo stesso è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 17 MAR 2020



IL DIRIGENTE GENERALE
ad interim
Bologna
F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ad interim
Pio Guida
F.to

originale agli atti d'ufficio